REGOLAMENTO (CEE) N. 457/70 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1970

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1285/69 e 1286/69 relativi ad aste permanenti per latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini e il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/69 (4), è stabilita la composizione degli alimenti composti per suini o pollame ; che le esperienze finora acquisite nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1285/69 hanno dimostrato che, ammettendo ulteriori possibilità di denaturazione, lo smercio del latte scremato in polvere in causa può essere aumentato senza peraltro pregiudicare l'utilizzazione conforme del prodotto ;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme del suddetto regolamento, si ravvisa la necessità di meglio definire la composizione della farina di pesce ripetutamente menzionata come denaturante all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento ;

considerando che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1285/69, l'aggiudicatario rimborsa all'organismo d'intervento le spese di magazzinaggio per un periodo di magazzinaggio superiore a 14 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ; che sovente le formalità relative alla presa in consegna del latte scremato in polvere aggiudicato non possono essere sbrigate nello spazio di 14 giorni e che è quindi opportuno prolungare di due settimane tale periodo ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 194/70 (6), prevede che l'asta permanente in causa riguarda anche latte scremato in polvere acquistato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), modificato per ultimo dal regolamento n. 1020/67/CEE (8) ; che in polvere sono state smaltite ; che le disposizioni applicabili per tali polveri sono pertanto divenute superflue ;

considerando d'altra parte che fra le giacenze degli organismi d'intervento si trova ancora del latte scremato in polvere che, conformemente al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, e delle note in calce (1) e (2) degli allegati del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (9), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/69 (10), è stato acquistato in sacchi del contenuto netto di 50 invece che di 25 kg ; che in linea generale tale latte scremato in polvere ha un tenore di germi superiore al massimo stabilito di 50.000 per g e che dovrebbe quindi essere fissato per questo prodotto un prezzo minimo di vendita speciale ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69, il testo della lettera b) è redatto come segue :

« b) Il latte scremato in polvere che è stato denaturato mediante aggiunta, per 100 kg di latte scremato in polvere, di almeno :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.
(4) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 39.
(5) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.
(6) GU n. L 27 del 4. 2. 1970, pag. 1.
(7) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(8) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.
(9) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(10) GU n. L 70 del 21. 3. 1969, pag. 32.

aa) — 35 kg di farina di pesce non deodorata

— 200 g di carbonato di ferro o solfato di ferro

e

— 1,5 kg di carbone attivo

oppure

— 100 g di una miscela composta di 4/5 di giallo di tartrazina (E 102) e di 1/5 di blu patentato V (E 131)

oppure

20 g di rosso di cocciniglia A (E 124)

oppure

40 g di blu patentato V (E 131)

oppure

bb) — 40 kg di farina di pesce non deodorata

e

— 300 g di carbonato di ferro o solfato di ferro ».

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 è aggiunto il secondo comma seguente :

« La farina di pesce di cui al primo comma è un prodotto

a) ottenuto mediante essiccazione e macinazione di pesci o loro parti e

b) avente un tenore lordo di proteina, calcolato secondo la formula « N x 6,25 », di almeno 63 % sulla sostanza secca e un tenore minimo di grasso del 6 % ».

Articolo 3

All'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1285/69, i termini « 14 giorni » sono sostituiti dai termini « 28 giorni ».

Articolo 4

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69, il testo del paragrafo 2 è redatto come segue :

« 2. L'asta permanente riguarda il latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento ed acquistato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68

a) anteriormente al 1° aprile 1969, salvo il latte scremato in polvere di cui alla lettera b),

b) anteriormente al 1° gennaio 1969 in sacchi del contenuto netto di 50 chilogrammi ».

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Le disposizioni valide fino all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono applicabili al latte scremato in polvere venduto in conformità di tali disposizioni.

Tuttavia, per le operazioni in corso di cui ai regolamenti (CEE) nn. 1285/69 e 1286/69, gli impegni assunti vengono adeguati, a richiesta dell'interessato, all'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY